

**SALVATORE MARCO
ANTONIO SPATARO**

C = IT
Data e ora della
firma: 28/10/2021
09:24:00



ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per la sig.ra **Andronaco Antonella** nata a Catania il 12.09.1982 ed ivi residente in via Noto, 51 – C.F. NDRNNL82P52C351T, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **Avv.ti Dino Caudullo** (fax 095444026 – C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it) e **Salvatore M.A. Spataro** (PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it – C.F. SPTSVT70H14C351Q – fax 095383876) del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n.101, presso studio secondario degli avvocati Dino Caudullo e Salvatore Spataro

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588)

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Direttore generale p.t.

Il C.D. De Amicis di Catania, in persona del Dirigente scolastico p.t.

E NEI CONFRONTI DI

Nicola BRIGHINA, controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO

**previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea
alla tutela del ricorrente**

1) del decreto del Ministro dell'Istruzione n.50 del 03.03.2021, trasmesso e reso noto con nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, recante la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella parte in cui demanda alle Tabelle allegate sub A i criteri di valutazione dei titoli e, segnatamente, del servizio prestato presso le scuole non statali paritarie con la previsione di una valutazione ridotta alla metà rispetto al servizio prestato presso la scuola statale;

2) dell'Allegato A al decreto ministeriale n.50 del 3.03.2021 recante le Avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, nella parte in cui – punto F - prevede che *“Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà”* e non prevede che il

servizio prestato presso le scuole non statali paritarie venga valutato in misura pari al servizio prestato presso la scuola statale;

3) delle Tabelle A/1, A/2, A/3 ed A/4 allegate al decreto ministeriale n.50 del 3.03.2021, nella parte in cui prevedono che per il servizio prestato le scuole non statali paritarie il punteggio è ridotto alla metà;

4) delle graduatorie di istituto per i profili di Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico, pubblicate dal C.D. De Amicis di Catania, quale scuola capofila, di cui all'art.5 comma 3 del DM 50/2021, nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito un punteggio pari alla metà del servizio statale per i servizi prestati presso le scuole non statali paritarie;

6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresa la nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, con cui è stato reso noto e divulgato il decreto ministeriale n.50 del 03.03.2021.

NONCHE' PER LA DECLARATORIA

anche in via cautelare, del diritto del ricorrente, nella qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad ottenere la valutazione per intero del servizio prestato nelle scuole non statali paritarie ai fini della costituzione

delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24

PREMESSE

In quanto in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola statale, il ricorrente ha presentato domanda di inserimento (o di aggiornamento) nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24.

Con il Decreto ministeriale impugnato il Ministero dell'Istruzione ha previsto, in diverse misure, la valutazione di titoli di servizio di varia natura, di scuola statale e paritaria, nonché prestato alle dipendenze degli enti locali o di altre amministrazioni statali, ma l'Allegato A al detto Decreto ministeriale n. 50 del 3.03.2021, recante le Avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, al punto F prevede che *“Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà”*.

Sulla scorta di detta previsione generale, le Tabelle A/1, A/2, A/3 ed A/4 recanti i criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio per tutti i

profili del personale Ata, specificano che per il servizio prestato le scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà rispetto al punteggio attribuito per il servizio prestato presso le scuole statali.

All'atto della pubblicazione delle graduatorie di istituto, la ricorrente ha infatti avuto contezza circa la insufficiente valutazione dei servizi prestati presso Scuole non statali paritarie, con il conseguente interesse all'impugnazione del D.M. n.50/2021 e delle Tabelle allegate e delle graduatorie che ne sono conseguite.

Avendo prestato servizi valutabili a mente delle tabelle allegate al Dm 50/2021 presso scuole non statali paritarie, ed avendoli debitamente dichiarati in domanda, la ricorrente ha quindi interesse all'impugnazione, unitamente alla predette graduatorie, del decreto ministeriale 50/2021 e delle Tabelle allegate, in quanto immediatamente lesivi, laddove viene previsto che per il servizio prestato in scuole non statali paritarie il punteggio assegnato è ridotto alla metà e non prevede che detto servizio venga valutato in misura pari al servizio prestato presso la scuola statale.

I provvedimenti impugnati sono pertanto illegittimi, e se ne chiede l'annullamento previa sospensione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62. Violazione ed erronea applicazione del D.L. 5 dicembre 2005 n. 250, convertito nella L. 3.02.2006 n.27. Violazione dell'art.33

comma 2 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione.

Come evidenziato in premessa, i provvedimenti impugnati negano una parità di valutazione tra servizi prestati presso le scuole non statali paritarie e servizi prestati presso le scuole statali.

In parte qua, i provvedimenti impugnati sono tuttavia illegittimi per i motivi di cui in rubrica, ed invero.

La legge n.62/2000 all'art.1 prevede che *“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”*.

Il successivo comma 3, precisa inoltre che *“Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione.*

Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. ...”.

La legge n. 62/2000 ha, quindi, definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole

private “svolgono un servizio pubblico” e costituiscono, insieme alle scuole statali, “il sistema nazionale di istruzione pubblica” (così T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, sentenza dell’8.2.2001).

Sulla questione si è più volte pronunciato anche codesto Tribunale (*ex multis* con **sentenza n.2204/2019** e, da ultimo con **sentenza n.621 del 15.01.2021**), affermando che “l’art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62 dispone che “1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita”. Prosegue il comma 3 recitando: “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)”.

Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal D. Lgs. n. 297/1994 a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

Infatti, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che *“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”*.

In armonia col delineato sistema equiparativo, il D.L. n. 255 del 3.7.2001 convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: “I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (...)”*.

In particolare, con la sentenza n.621 del 15.01.2021, codesto Tar ha dichiarato l'illegittimità, sotto il predetto profilo, della tabella di valutazione titoli valida per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale Ata di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94, rilevando che la stessa, nella parte in cui attribuisce al servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appare illegittima per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei

principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.).”

Peraltro, con sentenza 25 luglio 2018 n. 8415, lo stesso Tar Lazio aveva già rilevato che la “sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi poiché confliggenti col principio di pariordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell’art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Negare piena parità di valutazione ai servizi prestati presso le scuole non statali paritarie con quelli prestati presso la scuola statale, oltre che in violazione dell’ormai indiscusso principio di equiparazione tra le scuole paritarie e quelle statali, si pone altresì in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art.3 Cost., e sotto detto profilo i provvedimenti impugnati sono altresì viziati per eccesso di potere, nonché in contrasto con l’art.4 Cost., rendendo certamente più difficoltoso l’accesso al lavoro degli aspiranti che hanno maturato servizio presso le scuole paritarie, laddove lo stesso viene valutato la metà e, quindi, ponendo un serio ostacolo alla loro giusta collocazione all’interno delle graduatorie di istituto, con la conseguente drastica diminuzione delle chances di lavoro.

DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito del giudizio, la ricorrente rischia di subire danni gravissimi ed irreparabili in quanto i servizi dallo stesso prestati nelle scuole non statali paritarie, debitamente dichiarati in domanda, sono stati valutati in graduatoria in misura dimezzata ed insufficiente, con la conseguente immediata penalizzazione in seno alle graduatorie medesime e perdita di chance di ricevere incarichi di supplenza per il nuovo anno scolastico 2021/2022.

Pertanto, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, si impone la sospensione dei provvedimenti impugnati e la concessione di idonea misura cautelare che consenta la valutazione per intero di detti servizi.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego ma è esente da contributo unificato, come da autocertificazione in atti.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela del ricorrente, annullare gli atti impugnati, condannando l'Amministrazione alla valutazione dei servizi in oggetto in misura equivalente a quelli statali.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio di cui si chiede la distrazione ex art.93 c.p.c..

Avv. Dino Caudullo

Avv. Salvatore M.A. Spataro